

Valutazione di impatto ambientale di un progetto di ampliamento di un impianto di raccolta differenziata e un impianto di compostaggio con sistema anaerobico per produzione di energia

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I *quater* 14 giugno 2021, n. 7041 - Tomassetti, pres. f.f.; Gizzi, est. - Associazione Forum Ambientalista ed a. (avv.ti Lioi, Greco) c. Provincia di Viterbo (avv. Stringola) ed a.

Ambiente - Pronuncia di valutazione di impatto ambientale sul progetto di ampliamento di un impianto di raccolta differenziata e un impianto di compostaggio con sistema anaerobico per produzione di energia.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati impugnavano, chiedendone l'annullamento, la determinazione n. G01533 del 14.2.2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 16 - supplemento n. 1 del 23.2.2017, con cui la Direzione Governo del Ciclo dei rifiuti della Regione Lazio ha espresso la Valutazione di Impatto Ambientale (d'ora in avanti, VIA) favorevole, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 152 del 2006, sul progetto "Ampliamento impianto raccolta differenziata e impianto di compostaggio con sistema anaerobico per produzione energia", nel Comune di Tarquinia in Provincia di Viterbo, proposto dal Consorzio Pellicano; nonché la relazione istruttoria tecnico-amministrativa ad essa allegata, i verbali delle sedute della Conferenza dei servizi tenutasi presso la Direzione Regionale Governo del ciclo dei rifiuti - Area valutazione di impatto ambientale e i pareri favorevoli in essa acquisiti.

Il 15.2.2013, il Consorzio Pellicano presentava istanza di VIA presso la competente Area della Regione Lazio, con riferimento al progetto di "ampliamento raccolta impianto raccolta differenziata e impianto compostaggio con sistema anaerobico per la produzione energia" da realizzarsi in Tarquinia, loc. Olivastro, depositando gli elaborati di progetto e lo Studio di Impatto Ambientale e pubblicando l'annuncio di avvenuto deposito sul quotidiano "Il Messaggero".

Con nota n. 269231 del 9.5.2014, l'Area VIA gli comunicava il preavviso di rigetto. Il Consorzio Pellicano, il 25.3.2015, effettuava una modifica sostanziale del progetto, procedendo nuovamente al deposito degli elaborati e alla relativa pubblicazione.

L'iter istruttorio proseguiva con la conferenza di servizi, la produzione di documentazione integrativa da parte del proponente, l'acquisizione dei pareri delle amministrazioni coinvolte nel procedimento di VIA, finché l'Area VIA ha emesso la Determinazione n. G01533 del 14.2.2017, con cui ha ritenuto che il procedimento si potesse concludere positivamente, individuando nel contempo condizioni e verifiche di ottemperanza.

Avverso questi atti insorgevano i ricorrenti, deducendo:

1) eccesso di potere per manifesto travisamento dello stato dei luoghi, erronea valutazione dei presupposti di fatto, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà con atti della stessa amministrazione, irragionevolezza e sviamento, ingiustizia manifesta - violazione e falsa applicazione degli artt. 24 comma 5, e 26, commi 1 e 3 ter, del d. lgs. n. 152 del 2006;

2) manifesta incompatibilità con le disposizioni di cui alle NTA del PRG del Comune di Tarquinia riguardanti le zone E1 "Zone per attività Agricole e di trasformazione", manifesta incompatibilità con la delibera C.C. di Tarquinia n. 33 del 17.5.2004, violazione dell'art. 12, comma 7, del d. lgs. n. 387 del 2003, violazione del D.M. 10 settembre 2010 punto 16.1 lett. d) e allegato 3 lettera f), violazione dell'art. 4, lettera e), allegato 1 alla DGR Lazio 13 gennaio n. 16;

3) violazione dell'art. 196, comma 3, del d. lgs. n. 152 del 2006, manifesta incoerenza del progetto con il Piano di gestione dei rifiuti della regione Lazio e con il Piano di Gestione dei rifiuti della Provincia di Viterbo, violazione del principio di prossimità, eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria, contraddittorietà con atti della stessa amministrazione;

4) violazione del combinato disposto di cui art. 216 Testo Unico Leggi Sanitarie - D.M. 5 settembre 1994 lettera B punto n. 100 - eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, sviamento, deficit motivazionale - ingiustizia manifesta - violazione dei principi del buon agire amministrativo - violazione dell'art. 174 par. 2 Trattato CE - violazione degli artt. 3 ter e 301 del d.lgs. n. 152 del 2006;

5) violazione dell'art. 1, comma 2 lettera g) allegato I e dell'allegato II al D.P.C.M. 27 dicembre 1988 - mancato rilascio del nulla-osta acustico da parte del Comune di Tarquinia - eccesso di potere per carenza di istruttoria;

6) opzione zero - violazione dell'art. 22, comma 3, lettera d), del d. lgs. n. 152 del 2006 - assoluta carenza di istruttoria e motivazione.

Si costituivano in giudizio la Regione Lazio e il Consorzio Pellicano, eccependo il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti.

All'udienza del 25.5.2021, previo deposito di memorie difensive, la causa veniva trattenuta in decisione.

2. In via preliminare, ritiene il Collegio che l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall'Amministrazione resistente e dalla controinteressata, sia parzialmente fondata.

Oggetto di gravame è la determinazione n. G01533 del 14.2.2017, con cui la Regione Lazio ha espresso la VIA favorevole, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 152 del 2006, sul progetto "Ampliamento impianto raccolta differenziata e impianto di compostaggio con sistema anaerobico per produzione energia", proposto dal Consorzio Pellicano.

I ricorrenti sono due associazioni ambientaliste e una pluralità di cittadini uti singuli. Di questi solamente uno, Gian Piero Baldi, in proprio e quale rappresentante legale dell'Associazione Bio Ambiente – Cura e salvaguardia del territorio di Tarquinia e dell'Alto Lazio, ha proposto ricorso avverso la successiva determinazione regionale n. G00710 del 28.1.2020, recante AIA del progetto in questione. Ciò è sufficiente a rendere, almeno nei confronti del suddetto ricorrente, l'odierno ricorso procedibile. Infatti, secondo la giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. sentenza n. 12805 del 2020, ordinanze n. 13070 e n. 13073 del 2020), l'omessa impugnazione del provvedimento autorizzatorio finale priva la parte ricorrente dell'interesse a coltivare il ricorso avverso la precedente valutazione positiva di impatto ambientale, che, ancorché positiva, non è idonea ad esprimere un giudizio definitivo sul progetto proposto, la cui realizzabilità è resa possibile solo dal rilascio della successiva autorizzazione finale, la quale rappresenta il provvedimento lesivo della posizione di interesse contrario all'intervento.

Con riferimento alla legittimazione ad agire dei cittadini uti singuli, invece, ritiene il Collegio di poter richiamare la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato sul punto. In particolare, la sentenza n. 8401 del 2020 ha attribuito "rilievo dirimente, ai fini della affermazione della sussistenza della legittimazione ad agire in capo agli originari ricorrenti, la più recente giurisprudenza in materia (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4383 dell'8 luglio 2020), la quale, dopo aver richiamato un orientamento più risalente - espresso per tutte da C.d.S. sez. IV 15 dicembre 2017 n. 5908 e sez. V 16 aprile 2013 n. 2095 - secondo il quale la semplice vicinitas, ovvero l'essere proprietari di immobili nelle vicinanze di un impianto che si ritiene inquinante ovvero l'essere residenti nei pressi, non è sufficiente a fondare la legittimazione ad impugnare i provvedimenti che quell'impianto hanno assentito, dato che occorrerebbe dare la prova positiva di un danno che da esso deriverebbe, ha evidenziato che tale orientamento è però superato nella giurisprudenza più recente - per tutte C.d.S. sez. VI 23 maggio 2019 n. 3386 e 24 aprile 2019 n. 2645 - secondo il quale uno stabile collegamento con un terreno vicino all'intervento di cui si tratta è sufficiente a fondare sia la legittimazione che l'interesse a ricorrere, senza dover allegare e provare uno specifico pregiudizio per effetto dell'attività intrapresa sul suolo limitrofo; nei casi decisi dalle sentenze citate, si trattava di un'attività edilizia, ma il principio a maggior ragione vale per la costruzione di un impianto termoelettrico, notoriamente fonte di possibile inquinamento acustico e dell'aria per tutta la durata del suo esercizio. Quanto si è detto vale anche per (...) l'ipotesi in cui un dato soggetto (...) sia proprietario di un immobile nelle vicinanze, nella specie di un terreno, ma non lo usi per abitarci: è del tutto evidente che un impianto potenzialmente inquinante situato in prossimità di un terreno ne diminuisce il valore di mercato".

Ne discende, secondo la pronuncia richiamata, che "la proprietà di immobili ubicati sul territorio interessato dalla localizzazione dell'impianto (...) è sufficiente a radicare la legittimazione al ricorso, laddove non è predeterminabile (...) la distanza oltre la quale gli effetti potenzialmente pregiudizievoli (...) non sono suscettibili di verificarsi".

Nello stesso senso, le sentenze n. 8313 del 2020 e n. 3144 del 2021 del Consiglio di Stato hanno ribadito che "il criterio giuridicamente rilevante per verificare la sussistenza non solo della legittimazione, ma anche dell'interesse a ricorrere, è dato dallo stabile collegamento (la c.d. vicinitas) tra il ricorrente e il contesto territoriale nel quale si trova l'area presa in considerazione dal provvedimento impugnato". Ciò "non solo quando si impugna un titolo edilizio, ma "anche quando si impugna un atto che pianifica diversamente un terreno vicino (Cons. Stato, Sez. IV, 13 dicembre 2019, n. 8492), o che localizza un'opera pubblica (Cons. Stato, Sez. IV, 9 novembre 2020, n. 6895) o una discarica di rifiuti (Cons. Stato, Sez. IV, 29 novembre 2018, n. 6777; Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 263) o una stazione radio base (Sez. IV, 5 novembre 2019, n. 7552) o un atto che consente l'apertura di una struttura di vendita o l'ampliamento di quella esistente (Cons. Stato, Sez. IV, 9 novembre 2020, n. 6895; Sez. IV, 19 novembre 2015, n. 5278) e comunque qualsiasi atto che consenta la trasformazione del territorio (Sez. V, 14 febbraio 2011, n. 946)".

Nel caso di specie, risulta che l'abitazione di Baldi, che è l'unico ricorrente ad aver impugnato, con autonomo ricorso, la successiva AIA, è collocata ad una distanza compresa tra i 200 m (secondo la prospettazione attorea) e i 390 m (secondo la prospettazione della Pellicano), quindi, sicuramente, in prossimità o nelle vicinanze del terreno dove è localizzato il progetto per cui è causa.

Con riferimento alla legittimazione ad agire delle due associazioni ambientaliste resistenti, invece, per la giurisprudenza giurisprudenza consolidata, ai fini del riconoscimento giurisdizionale della legittimazione ad impugnare atti amministrativi, occorre che l'associazione possieda i seguenti requisiti: a) persegua statutariamente in modo non occasionale obiettivi di protezione degli interessi dedotti nel giudizio; b) abbia un adeguato grado di rappresentatività e stabilità, nel senso di svolgere all'esterno la propria attività in via continuativa, assumendo l'azione connotazioni tali da creare in capo all'ente una situazione sostanziale meritevole di tutela; c) abbia un'area di afferenza ricollegibile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume lesa. Inoltre, occorre che l'attività dell'associazione si sia protratta nel tempo e che, quindi, essa non nasca in funzione dell'impugnativa di singoli atti e provvedimenti.

Ciò premesso, osserva il Collegio che, in disparte la fondatezza delle contestazioni della controinteressata in ordine all'Associazione Bio Ambiente, per entrambe le Associazioni ricorrenti, non sono stati prodotti in giudizio né lo Statuto né l'atto costitutivo, risultando così preclusa la possibilità di valutare la sussistenza degli indici sopra ricordati. Non può, infatti, conoscersi quali finalità perseguano, quando siano state costituite e da quando operino sul territorio, di quanti membri constino.

In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a causa dell'omessa impugnazione dell'atto sopravvenuto (determinazione n. G00710 del 28.1.2020) che ha definito il procedimento autorizzatorio, cui la VIA accede, nei confronti di tutti i ricorrenti persone fisiche, tranne Gian Piero Baldi.

Il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti delle ricorrenti Associazioni ambientaliste.

3. Nel merito, il Collegio osserva quanto segue.

L'istanza di VIA presentata il 15.2.2013 dal Consorzio Pellicano consiste nell'ampliamento di un impianto già esistente, in cui vengono effettuate attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, sito nel Comune di Tarquinia, loc. Olivastro, autorizzato, ex art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006, dalla Provincia di Viterbo con determinazione n. 2847 del 2015 e dal Comune di Tarquinia con AUA n. 3847 del 2015. Il progetto, come modificato in via sostanziale il 25.3.2015, prevede la realizzazione di un impianto di compostaggio anaerobico per la produzione di biometano e compost di qualità dalla FORSU (frazione organica rifiuti solidi urbani).

In proposito, si ricordi che, secondo la costante giurisprudenza, il giudizio di compatibilità ambientale è reso sulla base di oggettivi criteri di misurazione e attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse dell'esecuzione dell'opera. Questo apprezzamento è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato e risulti perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione, anche perché la valutazione di impatto ambientale non è un mero atto tecnico di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico - amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio, in senso ampio, attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei contrapposti interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico - sociale) e privati (ex multis, Cons. Stato, n. 2248 del 2020; Tar Lazio, Roma, n. 4618 del 2020).

3.1. Con il primo motivo di gravame, parte ricorrente ha dedotto eccesso di potere per manifesto travisamento dello stato dei luoghi, erronea valutazione dei presupposti di fatto, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà con atti della stessa amministrazione, irragionevolezza e sviamento, ingiustizia manifesta, nonché violazione degli artt. 24, comma 5, e 26, commi 1 e 3 ter, del d. lgs. n. 152 del 2006.

In particolare, l'eccesso di potere per manifesto travisamento dello stato dei luoghi, erronea valutazione dei presupposti di fatto, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà con atti della stessa amministrazione, irragionevolezza e sviamento, ingiustizia manifesta sarebbe ravvisabile, ad avviso di parte ricorrente, nell'aver l'amministrazione "fondato il proprio convincimento esclusivamente sul parere dell'ISS (rilasciato su un progetto non più attuale e peraltro viziato ex se per manifesto travisamento dello stato dei luoghi oltre che per errore sui presupposti di fatto, assoluta carenza di istruttoria e motivazione); attribuito un valore abnorme alla sentenza Tar Lazio 4734/2016; ignorato tutte le criticità che essa stessa aveva sollevato con l'avviso ex art. 10 bis l. 241/1990 e, prima ancora, con la determinazione di rinvio a VIA del 16.10.2012 (criticità - giova ripetere - mai superate dalla proponente); cancellato in un sol colpo tutti i rilievi mossi dal Comune di Tarquinia con riferimento alla delibera 33/2004 (ancora validi, non avendo la sentenza del TAR del Lazio alcun valore sulla portata generale della delibera 33/2004, mai impugnata) e all'incompatibilità dell'intervento con le norme del PRG, dal Consorzio di bonifica avuto riguardo alla vocazione agroalimentare dell'area (sul punto v. più diffusamente infra, motivo 2.2.) e dagli odierni ricorrenti con riferimento - tra le altre cose - alla straordinaria vicinanza delle abitazioni all'area di impianto; ritenuto la nota ARPA Lazio prot. 0074606 del 22.9.2015 un parere positivo, quando in realtà la nota non contiene un parere, men che meno positivo; attribuito alla nota AUSL Viterbo 17.2.2014 prot. 7749 la valenza di parere positivo, quando detta nota in realtà non è stata depositata nell'ambito del procedimento di VIA (ma nel procedimento di autorizzazione unica originariamente avviato presso la Provincia di Viterbo) ed ha avuto, così come il parere ISS, ad oggetto non il progetto in variante per cui è oggi giudizio ma un precedente progetto, al quale la stessa proponente ha rinunciato".

Il motivo di gravame è privo di fondamento.

La relazione istruttoria tecnico-amministrativa allegata alla determinazione regionale dell'Area VIA gravata (cfr. all. 2 al ricorso introduttivo) contiene l'elenco delle osservazioni e dei pareri acquisiti, nell'iter procedimentale per cui è causa, sia prima che dopo la modifica sostanziale del progetto presentata nel 2015 dal Consorzio Pellicano. Tra di essi, viene indicato il parere dell'ISS del 13.10.2014, ossia precedente la modifica sostanziale proposta, di cui peraltro la relazione accoglie "le condizioni e le verifiche di ottemperanza" suggerite (cfr. pag. 21 della relazione stessa).

Lungi dal costituire il presupposto unico del provvedimento gravato, il citato parere dell'ISS è uno degli elementi acquisiti nell'attività istruttoria svolta dalla Regione. Il parere in questione, inoltre, collega la valutazione sul rischio sanitario non esclusivamente alla circostanza della bassa antropizzazione del sito, ma ad una pluralità di elementi. In particolare, l'ISS

ha ritenuto che, dalla documentazione presentata in risposta ai rilievi di Comune, Asl e Arpa, risulta che le misure per ridurre le emissioni diffuse in atmosfera siano adeguate, anche perché il contenimento delle emissioni del nuovo impianto sarebbe più efficiente rispetto al precedente grazie al sistema di trattamento dei fumi. Anche la situazione non critica della viabilità della zona, ad avviso dell'Istituto, porterebbe ad escludere che l'aumento dei mezzi che ricoleranno nell'area, per effetto dell'aumento della FORSU, possa determinare un deterioramento della qualità dell'aria. Tuttavia, l'ISS ha imposto, nella fase di messa in esercizio dell'impianto, una serie di misure di controllo e monitoraggio, volte ad escludere un rischio sanitario derivante appunto da esso.

Anche il presunto "valore anormale" attribuito alla sentenza del Tar Lazio n. 4734/2016, denunciato da parte ricorrente, non pare trovare riscontro nel provvedimento gravato. La relazione dà atto che il Comune di Tarquinia si era astenuto dalla partecipazione alla conferenza di servizi e dal parere in ragione della pendenza di un contenzioso con una consorziata del Consorzio Pellicano di fronte al Tar Lazio, avente ad oggetto la delibera comunale n. 33 del 2014. La relazione specifica, ulteriormente, che il Comune di Tarquinia, nella successiva nota n. 21042 del 2015, ha ritenuto il progetto della Pellicano in contrasto con la suddetta delibera. Preso atto di questi presupposti documentali, non contraddetti dalla parti e non allegati agli atti, la Regione richiama la sentenza che ha definito quel contenzioso, limitandosi a rilevare che essa ha ribadito il principio di libera circolazione dei rifiuti sul territorio nazionale. Ciò che, indipendentemente dal suo oggetto, la sentenza n. 4734 effettivamente fa, considerando che, alla luce di "quanto prescritto a livello di disciplina nazionale in materia di rifiuti dal d.lgs. n. 152 del 2006, di derivazione comunitaria (Direttiva 2008/98/CE), non può che prendersi atto del riconoscimento e, quindi, della piena operatività – in termini generali – del principio della libertà di circolazione dei rifiuti sul territorio nazionale, "senza limitazioni geografiche o territoriali" (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, 31 maggio 2011, n. 4915), con l'unica limitazione – imposta dall'art. 182, comma 3 – del "divieto" di smaltire i "rifiuti urbani non pericolosi" in Regioni diverse da quelle ove gli stessi sono prodotti, da intendere, peraltro, come riferibile alle attività che risultino di mero "smaltimento" e non, quindi, alle diverse attività che – come quella di interesse per la ricorrente – risultino di "trasformazione" o, meglio, "recupero".

In conclusione, la Regione, lungi dal fondare il proprio convincimento sulla sentenza in questione e di attribuirle il valore di annullamento della delibera comunale n. 33 del 2004, ne inferisce semplicemente il principio di libera circolazione dei rifiuti, da questa effettivamente espresso.

Ugualmente irrilevante è la circostanza che il parere favorevole della Asl di Viterbo sia stato reso nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica originariamente avviato dalla Pellico davanti alla Provincia di Viterbo, in quanto ciò che rileva è il suo oggetto – il progetto di ampliamento per cui è causa – e il suo contenuto, limitandosi la Regione, nella relazione istruttoria in esame, a citarlo.

Anche la contestazione secondo cui la relazione istruttoria allegata al provvedimento di VIA gravato avrebbe erroneamente ritenuto la nota dell'Arpa Lazio n. 0074606 del 22.9.2015 un parere positivo, quando in realtà la nota non contiene un parere, non risponde al vero.

La relazione istruttoria, a pag. 9, dà atto della nota in questione di Arpa, chiarendo espressamente che il parere di competenza è stato rinviato al procedimento AIA e precisando che, dopo una disamina sui dati delle centraline esistenti nell'area di riferimento rispetto al progetto in esame, lo stato dell'atmosfera non presenta situazioni di particolare criticità. E realmente la nota citata, a pag. 5, rileva che i dati relativi alla qualità dell'aria nella zona di riferimento "non evidenziano situazioni di particolare criticità".

Infine, la relazione istruttoria in questione dà atto sia dei rilievi critici mossi dal Comune di Tarquinia in ordine al presunto contrasto con la delibera n. 33 del 2004, facendo proprie le considerazioni della sentenza del Tar Lazio n. 4734/2016, sia del parere negativo del Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca n. 1161 del 2015 e delle relative ragioni. Con riferimento a quest'ultimo, le contestazioni di parte ricorrente non trovano riscontro negli atti, non essendo neanche stato depositato il suddetto parere.

Peraltro, nella relazione istruttoria la Regione prende espressamente in considerazione la destinazione urbanistica dell'area, ritenendo il progetto esaminato compatibile con essa, e la sua localizzazione, escludendone la vicinanza con edifici sensibili, non essendo "presenti edifici sensibili quali scuole, ospedali, centri turistici e impianti sportivi", circostanza non contraddetta da parte ricorrente.

Anche la presunta violazione degli artt. 24, 25 e 26 del d.lgs. n. 152 del 2006 è priva di fondamento, in quanto, in tema di VIA, il principio di (tendenziale) completezza dell'istruttoria non va inteso in senso formale (o formalistico) richiedendo l'espresso riscontro ad ogni eventuale intervento, ma piuttosto nel senso che sostanzialmente dello stesso si tenga conto («tenuto conto delle osservazioni pervenute»), ben potendosi implicitamente dar risposta allo stesso nel contesto della motivazione ovvero del complesso dell'istruttoria; in particolare, ove siano segnalati elementi di criticità (e in base al grado di specificità degli stessi e delle allegazioni a supporto degli stessi), la motivazione può contenere anche implicitamente il superamento di dette criticità con il riferimento operato a risultanze più documentate in senso contrario ovvero a pareri più autorevoli che valgano a giustificare il diverso avviso.

Nel caso di specie, la relazione istruttoria allegata al provvedimento di VIA gravato dà atto delle osservazioni pervenute e, alla luce di una disamina complessiva di esse e dei pareri acquisiti, indica le ragioni per cui le criticità sottolineate sono ritenute superabili, così adempiendo all'obbligo di motivazione normativamente previsto.

3.2. Con un secondo gruppo di censure, parte ricorrente ha dedotto manifesta incompatibilità con le disposizioni di cui alle NTA del PRG del Comune di Tarquinia riguardanti le zone E1 “Zone per attività Agricole e di trasformazione”, manifesta incompatibilità con la delibera C.C. di Tarquinia n. 33 del 17.5.2004, violazione dell’art. 12, comma 7, del d. lgs. n. 387 del 2003, violazione del D.M. 10 settembre 2010 punto 16.1 lett. d) e allegato 3 lettera f), violazione dell’art. 4, lettera e), allegato 1 alla DGR Lazio 13 gennaio n. 16.

Anche queste censure sono infondate.

In primo luogo, ricorda il Collegio che il progetto in esame riguarda l’ampliamento di un impianto già esistente ed autorizzato, ex art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006, dalla Provincia di Viterbo con determinazione n. 2847 del 2015 e dal Comune di Tarquinia con AUA n. 3847 del 2015. Pertanto, la sua localizzazione è legata a quella dell’impianto originario, di cui si propone l’ampliamento per la realizzazione di un impianto di compostaggio anaerobico per la produzione di biometano e compost di qualità dalla FORSU.

Peraltro, lo stesso Comune di Tarquinia, con nota del 28.2.2013 (cfr. all. 28 del Consorzio Pellicano), ha ritenuto di non dover sottoporre il progetto al Consiglio comunale per autorizzare la deroga al PRG, in quanto il rilascio dell’autorizzazione unica, all’esito dell’eventuale VIA favorevole, ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006, costituisce “variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”. Invero, una volta conseguita l’autorizzazione unica con G00710 del 2020, si è avuta la variante allo strumento urbanistico comunale.

Infine, deve rilevarsi che, essendo volto l’impianto in questione anche alla produzione di energia da compostaggio anaerobico, trova applicazione l’art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 387 del 2003, il quale prevede che detti impianti “possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici”. Sostanzialmente, per gli impianti in questione, la destinazione agricola di zona non costituisce elemento ostativo: il rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione adeguata automaticamente lo strumento urbanistico locale.

Né parte ricorrente ha dimostrato che nell’area interessata dal progetto della Pellicano, dove è già localizzato l’impianto di rifiuti oggetto di ampliamento, vi siano tradizioni agroalimentari locali, biodiversità, patrimonio culturale e paesaggio rurale meritevoli di particolare considerazione, anche alla luce della mancata allegazione del parere del Consorzio maremmano.

3.3. Con altra censura, parte ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 196, comma 3, del d. lgs. n. 152 del 2006, manifesta incoerenza del progetto con il Piano di gestione dei rifiuti della regione Lazio e con il Piano di Gestione dei rifiuti della Provincia di Viterbo, violazione del principio di prossimità, eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria, contraddittorietà con atti della stessa amministrazione.

La censura è priva di fondamento, in quanto la funzione tipica della valutazione di impatto ambientale è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto, valutando il complessivo sacrificio imposto all’ambiente rispetto all’utilità socio - economica perseguita. Di conseguenza, la sua coerenza con i piani di gestione dei rifiuti regionali e provinciali deve essere valutata al momento del successivo rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto.

3.4. Con ulteriore motivo di ricorso, parte ricorrente ha lamentato la violazione del combinato disposto di cui art. 216 Testo Unico Leggi Sanitarie – D.M. 5 settembre 1994 lettera B punto n. 100 - eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, sviamento, deficit motivazionale – ingiustizia manifesta - violazione dei principi del buon agire amministrativo - violazione dell’art. 174 par. 2 Trattato CE - violazione degli artt. 3 ter e 301 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Ad avviso di parte ricorrente, infatti, nelle immediate vicinanze dell’area sono collocate numerose abitazioni, molti terreni coltivati e diverse aziende agricole. Ciò renderebbe la localizzazione dell’impianto contraria al PGRR, al DM 20.9.2010, al DM 5.9.1994, all’art. 216 del TU leggi sanitarie.

Anche questa censura è infondata.

Come risulta dal parere dell’ISS del 13.10.2014 e dal parere dell’Asl di Viterbo del 2.4.2019, reso nel successivo procedimento AIA ma utile ai fini della corretta descrizione dei luoghi, la zona ove insiste l’impianto in esame è a bassa antropizzazione. Essa, infatti, è priva di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, come ad esempio, fognature, acquedotti, pubblica illuminazione. Vi sono solamente manufatti sparsi, per lo più destinati ad attività connesse all’attività agricola.

Inoltre, come emerge dalla relazione istruttoria allegata alla VIA favorevole, non vi sono, nelle vicinanze, edifici sensibili, come scuole, ospedali, ecc.

Ciò premesso, osserva il Collegio che l’art. 216 del t.u.l.s. n. 1265 del 1934, che impone di tenere le industrie insalubri di prima classe lontane dalle abitazioni, mira a preservare da immissioni nocive gli agglomerati residenziali, così classificati dagli strumenti urbanistici, ma non si applicano nei confronti di abitazioni isolate nelle zone agricole, dove preferibilmente dette industrie debbono trovare collocazione.

Con riferimento alle misure di mitigazione previste dal DM del 10.9.2010, poi, la distanza minima da singole unità abitative, non essendovi nel caso di specie un vero e proprio centro abitato, non costituisce un elemento ostativo ed escludente la realizzazione dell’impianto, ma solamente un fattore di attenzione.

3.5. Con altra censura, parte ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 1, comma 2, lettera g), dell’allegato I e dell’allegato

II al D.P.C.M. 27 dicembre 1988 - mancato rilascio del nulla-osta acustico da parte del Comune di Tarquinia - eccesso di potere per carenza di istruttoria, in quanto il Consorzio Pellicano non avrebbe effettuato una valutazione di impatto acustico.

La censura è priva di fondamento, in quanto parte ricorrente non allega alcunché in ordine alle presunte emissioni acustiche dell'impianto in questione.

3.6. Infine, con un'ultima censura, parte ricorrente ha dedotto che sarebbe stato violato l'art. 22, comma 3, lettera d), del d. lgs. n. 152 del 2006, per omessa considerazione dell'opzione zero.

La censura è infondata se si considera che il progetto in questione è l'ampliamento di un impianto già autorizzato, esistente e funzionante.

4. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va, in parte, dichiarato inammissibile, in parte improcedibile, in parte rigettato, ma possono compensarsi le spese di lite tra le parti attesa la particolare complessità delle questioni trattate.

(Omissis)

